



*Al Ministro delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali*

VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni recante disciplina della pesca marittima;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni recante il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 963/1965;

VISTO il decreto legislativo 20 maggio 2004, n. 153 in materia di pesca marittima ;

VISTI i decreti ministeriali 14 ottobre 1998 e 24 maggio 2006 recanti modalità di impiego dell'attrezzo denominato ferrettara;

VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 2008 recante modalità di impiego dell'attrezzo da pesca denominato ferrettara in via sperimentale per le unità iscritte nei registri dell'Ufficio marittimo di Ponza;

VISTO l'art. 11 del regolamento del Consiglio (CE) 29 aprile 1997, n. 894, come sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1239/98 e da ultimo dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 809/2007;

RITENUTA la necessità di adeguare la disciplina dell'attrezzo denominato ferrettara alla normativa comunitaria in maniera da assicurare la coerenza dell'ordinamento giuridico italiano con quello comunitario e garantire conseguentemente la più ampia tutela delle risorse marine viventi;

RITENUTA la necessità di definire un quadro di certezza normativa in materia di impiego dell'attrezzo denominato ferrettara finalizzato alla sostenibilità della pertinente attività di pesca;

RITENUTA conseguentemente la necessità di ritirare il decreto ministeriale 8 maggio 2008 innanzi citato in maniera da completare in via di autotutela, attraverso l'atto di ritiro, il regime cautelare deciso dal giudice amministrativo.;



*Il Ministro delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali*

CONSIDERATO che l'adeguamento della disciplina nazionale in materia di impiego dell'attrezzo denominato ferrettara alla normativa comunitaria di cui ai regolamenti (CE) n. 894/97, n. 1239/98 e n. 809/2007 è assicurato consentendo l'esercizio dell'attività da parte delle unità da pesca esclusivamente nei limiti di abilitazione alla navigazione da parte di ciascuna unità;

DECRETA

1. Il decreto ministeriale 8 maggio 2008 in premessa citato è ritirato.
2. Fermi restando i limiti e le modalità di uso dell'attrezzo di cui all'art. 11 del regolamento (CE) 29 aprile 1997, n. 894/97, come sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1239/98 e da ultimo dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 809/2007, l'attrezzo denominato ferrettara di cui ai decreti ministeriali 14 ottobre 1998 e 24 maggio 2006 può essere impiegato esclusivamente nei limiti dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di pesca da parte di ciascuna unità autorizzata all'impiego dello stesso attrezzo.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, - 4 GIU. 2009

*EL* *ip.*

IL MINISTRO  
IL SOTTOSGREGARIO  
DI STATO  
*Giuseppe Antonio Buonfiglio*